



ATTO N. 1071

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

***di iniziativa della Commissione Speciale per le riforme statutarie e
regolamentari***

***“Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della
legge regionale 30 novembre 1995, n. 45”***

Depositato al Servizio Affari Generali il 7.11.2007

Trasmesso ai Consiglieri ed al Presidente della Giunta regionale il 12.11.2007

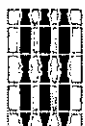


**COMUNICAZIONE DELLA
COMMISSIONE SPECIALE PER LE
RIFORME STATUTARIE E
REGOLAMENTARI**

Si comunica che la Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari, nella seduta del 7 novembre 2007, ha approvato all'unanimità dei presenti la Proposta di Legge, di iniziativa della Commissione medesima: "Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45".

Sull'atto medesimo è stata espletata apposita audizione con i soggetti interessati in data 26 ottobre 2007.

Si richiede, pertanto, l'iscrizione dell'atto all'ordine del giorno del Consiglio regionale comunicando, altresì, che la Commissione ha designato quale relatore il Consigliere Ada Girolamini, Presidente della stessa.



RELAZIONE
DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LE RIFORME STATUTARIE E REGOLAMENTARI
(RELATORE CONSIGLIERE ADA GIROLAMINI)

GENESI DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE. SUE CARATTERISTICHE ED EVOLUZIONE.

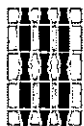
Come è noto non sempre il rapporto del cittadino con la Pubblica Amministrazione è vissuto in maniera serena nel nostro Paese. Molto si è fatto nella direzione di una maggiore trasparenza, qualità ed efficienza dell'azione amministrativa: basti pensare alle varie leggi in materia di partecipazione del cittadino al procedimento amministrativo, diritto di accesso ai documenti, razionalizzazione e snellimento dell'apparato burocratico (L. 241/90; D.lgs 29/93; Leggi Bassanini).

Non è un caso che è proprio nell'ambito delle Regioni - istituzioni che con il loro nascere avevano permesso una più diffusa e mediata partecipazione del cittadino all'ordinamento pubblico - che il Difensore civico è nato e funziona da oltre 30 anni.

La figura del Difensore civico è stata mutuata dall'istituto dell'Ombudsman scandinavo (letteralmente «uomo che funge da tramite»), i cui tratti tipici (controllo su tutti i funzionari delle amministrazioni civili; impossibilità di sindacare il merito degli atti amministrativi discrezionali; possibilità di attivarsi dietro ricorso del singolo o d'ufficio; segnalazione all'autorità giudiziaria dei fatti costituenti reato di cui venga a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni) ne fanno una figura dotata non tanto di poteri coercitivi, quanto di ampie facoltà di persuasione legate alle sue qualità personali e al carisma della sua carica. L'Ombudsman si configura in sostanza come una "magistratura d'influenza" e la fortuna che ha accompagnato in Svezia tale istituto è alla base della sua progressiva espansione a livello europeo e mondiale.

Anche in Italia si aprì il dibattito sull'opportunità di introdurre nel nostro ordinamento la figura del Difensore civico. Un Commissario parlamentare avrebbe infatti risposto all'esigenza di potenziare il controllo sull'attività amministrativa, pur salvaguardandone la funzionalità e avrebbe al contempo concorso a soddisfare le esigenze di difesa del cittadino dalla c.d. "*maladministration*" in tutti quei casi in cui agli interessi collettivi, diffusi, ma anche a quelli semplici o di fatto, non fosse corrisposta una piena tutela giurisdizionale.

Nonostante ripetute iniziative legislative il dibattito, peraltro ancora aperto, non ha portato all'auspicata creazione del Difensore civico nazionale, ma ha in ogni caso gettato le basi per l'introduzione di tale istituto a livello regionale, in un momento in cui la prima realizzazione della struttura "Regione" prevista dalla Costituzione italiana, sembrava consentire nuove forme di partecipazione del cittadino all'esercizio del potere e sperimentare con coraggio la sua difesa nei casi di inerzia ed inefficacia della Pubblica Amministrazione.



Lazio, Liguria e Toscana furono le prime Regioni che, con proprie leggi, disciplinarono il funzionamento di tale organismo atto a controllare il rispetto di quei principi di efficienza e correttezza dell'azione amministrativa sanciti dall'art. 97 della Costituzione.

Malgrado le buone intenzioni il Difensore civico nasceva però fortemente depotenziato, data la genericità delle previsioni statutarie che lo individuavano come semplice ufficio destinato ad agevolare, entro ristretti limiti, i rapporti tra l'Amministrazione regionale e i cittadini. Una funzione tutoria quindi, che si sostanzia per il magistrato d'influenza nel chiedere notizie ed informazioni, esaminare atti e documenti, sollecitare e proporre soluzioni, senza possibilità di far ottemperare all'amministrazione le sue statuizioni, e rendendo quindi a volte inevitabile il ricorso giurisdizionale.

Il potere di impulso e di indagine del Difensore civico è stato per altro eroso nella sostanza dalla legge 241 del 1990: il responsabile del procedimento introdotto dalla normativa sul procedimento amministrativo, diventa infatti l'interlocutore ideale del cittadino che intende tutelare le proprie posizioni giuridiche.

La legge 127/97 c.d. Bassanini bis, ha attribuito ulteriore importanza al Difensore civico regionale, chiamato a esercitare le proprie funzioni anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, in assenza del Difensore civico nazionale.

Per ultimo citiamo le recenti modifiche introdotte dalla legge 15 del 2005 alla legge 241/90, che riconoscono una competenza sussidiaria del Difensore civico nell'ipotesi di mancata istituzione del Difensore civico provinciale o comunale.

E' in questo scenario caratterizzato dal rapido evolversi della disciplina di riferimento in materia di difesa civica che si inserisce la nuova normativa della Regione Umbria.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE UMBRIA

L'Umbria fu tra le prime Regioni a prevedere l'istituto del Difensore civico nel proprio Statuto, insieme ad Emilia Romagna, Liguria, Lazio e Toscana.

All'articolo 76 della Legge n. 44 del 1992, fu infatti prevista l'istituzione con legge regionale dell'Ufficio del Difensore civico, con il compito di contribuire ad assicurare l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa della Regione, a tutela degli interessi dei cittadini. Con legge regionale 45 del 1995 "Riordino del Difensore civico regionale" si provvede a disciplinarne la nomina e le funzioni.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione, alla luce del nuovo assetto di responsabilità degli Enti territoriali, e a seguito delle novità introdotte dalla più recente normativa in materia di difesa civica di cui si è detto sopra, è stata avvertita fortemente da parte di molte Regioni l'esigenza di radicare nei loro Statuti e definire con proprie leggi, nel rispetto dell'autonomia locale, un sistema generalizzato di difesa civica, improntato ai principi di sussidiarietà e adeguatezza, allo scopo di rendere effettiva ad ogni livello la tutela di quei soggetti titolari di diritti e di interessi giuridicamente rilevanti nei confronti della Pubblica Amministrazione.



Le norme relative al Difensore civico sono state ribadite nei nuovi statuti di Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Toscana e Umbria e oggi il suo istituto è presente in quasi tutte le Regioni (con l'esclusione di Molise e Sicilia), prova evidente che esso risponde ad un bisogno reale di tutela, alternativa a quella dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Il Difensore civico viene quindi sempre più a configurarsi come un alto funzionario indipendente, dotato di attribuzioni ispettive e di poteri conoscitivi nei confronti dell'amministrazione, che si colloca in una posizione intermedia tra i cittadini e gli organi amministrativi.

C'è da dire che si nota una potenziale disparità nelle diverse leggi regionali riguardo al tipo di tutela garantita ai cittadini, in termini di efficacia della stessa. Quelle Regioni che hanno recentemente emanato nuove normative o modificato leggi già esistenti, riservando al Difensore civico ampie facoltà di intervento sull'amministrazione, intendono rendere più efficace e stringente la sua competenza conciliativa e giustiziale, di controllo e tutela della legalità.

Questo è stato anche l'obiettivo perseguito dalla Regione Umbria che, stante le numerose novità introdotte alla normativa esistente, ha ritenuto opportuno procedere all'abrogazione del vecchio testo normativo (L.R. 45/95), piuttosto che inserire le modifiche previste nella legge vigente rendendola di difficile lettura.

Nove sono i punti cardine della proposta di legge sul Difensore civico regionale:

1. Indipendenza del Difensore civico: dal momento che lo Statuto, al comma 1 dell'art. 83, ha affermato in primo luogo la natura di organo autonomo ed indipendente del Difensore civico, sono stati potenziati quegli strumenti che potevano dare maggiori garanzie in tal senso, soprattutto rispetto all'organo che lo elegge. E' stata quindi sottratta alla discrezionalità del Consiglio la scelta delle candidature da sottoporre al voto dell'Assemblea, immaginando una forma di partecipazione al procedimento di nomina che potesse raccogliere le sollecitazioni provenienti dalla comunità regionale, senza comunque andare ad incidere sulla scelta, che ovviamente è nella sovranità dell'Assemblea. Altre opzioni in tal senso sono state il voto segreto per la nomina, la durata dell'incarico svincolata da quella della legislatura, l'ipotesi di revoca solo in caso di gravi violazioni di legge o comunque prevedendo una motivata mozione di censura, la non rieleggibilità.
2. Requisiti: si è cercato di rafforzare i requisiti già presenti nella vecchia normativa prevedendo un diploma di laurea magistrale o del vecchio ordinamento e una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nel campo giuridico- amministrativo, nonché la loro attestazione al momento dell'accettazione dell'incarico.
3. Indennità: è stato previsto un contenimento dell'indennità percepita dal Difensore civico, in linea con l'obiettivo di riduzione dei costi politici e amministrativi della Pubblica Amministrazione, perseguito dalla Regione per rafforzare il rapporto di fiducia tra cittadini e istituzioni.



4. Incompatibilità ed Ineleggibilità: nella norma sono state specificate le varie ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità, cercando di bilanciare da un lato l'esigenza di evitare conflitti di interesse e dall'altro la possibilità di scegliere figure comunque carismatiche e di alto prestigio morale.
5. Categorie di soggetti non ricoperti dall'intervento: è stata inserita una disposizione che individua espressamente i soggetti che non possono rivolgersi al Difensore civico, ritenendo preferibile la sua estraneità ai contrasti tra le forze politiche (non può intervenire su richiesta dei consiglieri regionali), nonché a eventuali rivendicazioni del personale, legato all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego.
6. Rete civica: a fronte della dizione contenuta nello Statuto all'art. 83 comma 2, secondo la quale il Difensore civico opera in raccordo e coordinamento con la rete civica nazionale e regionale, è stata pensata una norma ad hoc per potenziare l'attività di coordinamento del magistrato d'influenza.
7. Competenza: viene confermata la competenza del Difensore civico nei confronti dell'amministrazione della Regione, nella quale sono ricompresi enti, istituti, aziende e agenzie di sua emanazione; a questo elenco si aggiungono tutti quei soggetti che sono concessionari o gestori di servizi pubblici regionali.
8. Poteri: il Difensore civico non ha poteri decisionali, ma solo poteri istruttori che per essere espliciti al meglio necessitano della collaborazione dei funzionari dell'amministrazione oggetto dell'intervento. Sono stati pertanto disciplinati in modo più organico i suoi poteri, prospettando una graduazione del suo intervento secondo diversi modelli di intensità (valutazione preliminare, richiesta di informazioni, accesso alla documentazione, convocazione del funzionario responsabile ed esame congiunto del procedimento, nomina di un commissario ad acta). Per rendere più incisiva l'azione del Difensore civico sono stati inoltre meglio individuati gli obblighi a carico del responsabile del procedimento e si è cercato di precisare l'esito del suo intervento, il risultato finale della sua azione e gli obblighi che fa sorgere in capo all'amministrazione.
9. Indipendenza ma non indifferenza: il collegamento tra Difensore civico e Consiglio regionale riceve opportuno rilievo nella previsione della presentazione da parte di tale istituto di una relazione annuale sull'attività svolta e di un programma di attività per l'anno successivo, nonché nel diritto di essere ascoltato dalle Commissioni consiliari competenti per riferire di aspetti generali o particolari sulla sua attività.

Entrando nello specifico dell'articolo:

All'Articolo 1 viene indicato l'oggetto della legge, in attuazione dell'articolo 83 dello Statuto regionale, che prevede che il Difensore civico sia organo autonomo e indipendente della Regione, a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa ed in raccordo con la rete civica regionale e nazionale.

All'Articolo 2 vengono individuate le funzioni del Difensore civico di tutela dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi, a garanzia del buon andamento dell'azione



amministrativa. Già nella vecchia normativa l'Umbria, insieme alla Valle D'Aosta, era stata l'unica Regione a prevedere il ricorso al Difensore Civico anche da parte degli stranieri, che spesso risultano essere proprio i soggetti più bisognosi d'aiuto nel rapporto con sistemi che non conoscono. Nella nuova legge si è preferita una formulazione ancora più generica per non escludere nessuna categoria potenzialmente interessata dall'intervento del Difensore civico.

All'Articolo 3 viene definito l'ambito di intervento del Difensore civico, che può essere a richiesta dei singoli interessati o d'ufficio, nei riguardi dell'amministrazione regionale, degli enti, agenzie e aziende speciali, delle aziende sanitarie, dei concessionari o gestori dei servizi pubblici, degli enti locali limitatamente all'esercizio di funzioni conferite ed attribuite, nonché su richiesta degli stessi previa stipula di apposite convenzioni.

All'Articolo 4 è disciplinato l'esercizio di potere del Difensore civico, e ne sono definiti modalità e tempi, specificando gli obblighi che fa sorgere nei confronti del funzionario interpellato e della pubblica amministrazione.

All'Articolo 5 è stata meglio individuata l'attività di segnalazione effettuata dal Difensore civico nell'esercizio delle sue funzioni, non solo nei confronti delle amministrazioni interessate, ma anche dell'Autorità giudiziaria e della Corte dei Conti.

All'Articolo 6 è previsto da parte del Difensore civico l'intrattenimento di rapporti di reciproca collaborazione con gli organismi di difesa civica attivi a livello regionale, interregionale, nazionale ed internazionale.

All'Articolo 7 sono stati disciplinati i rapporti del Difensore civico con il Consiglio regionale, dalla presentazione della relazione sull'attività svolta, alla sua illustrazione in Consiglio, alla possibilità di riferire alle Commissioni consiliari competenti aspetti attinenti la sua funzione.

All'Articolo 8 è stata prevista la presentazione, da parte del Difensore civico, di un programma annuale di attività e la sua approvazione da parte del Consiglio regionale, anche ai fini della previsione delle risorse necessarie per lo svolgimento dell'incarico.

All'Articolo 9 sono definiti i requisiti per la nomina a Difensore civico e specificati i casi di incompatibilità e quelli di ineleggibilità.

All'Articolo 10 è stato precisato il meccanismo di nomina del Difensore civico.

All'Articolo 11 sono individuati i motivi di revoca dell'incarico di Difensore civico, nonché la sua durata e la non rieleggibilità.

All'Articolo 12 è stato previsto un compenso mensile equiparato a quello dei dirigenti del Consiglio regionale inquadrati in fascia C, sottofascia C1.

All'Articolo 13 è definita la modalità di istituzione della Segreteria del Difensore civico.

All'Articolo 14 è prevista l'abrogazione della normativa vigente sul difensore civico (l.r. 45 del 1995).

All'Articolo 15, la norma transitoria prevede la nomina del Difensore civico entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.



(Schema di deliberazione proposto dalla Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento interno del Consiglio regionale;

VISTA la legge regionale n. 23 del 29 luglio 2005, istitutiva della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari;

VISTA la legge regionale n. 45 del 30 novembre 1995 “Riordino del Difensore civico regionale”;

VISTA la Proposta di legge di iniziativa della Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari concernente: **“Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45”**;

UDITA la relazione alla suddetta Proposta illustrata dal Presidente della Commissione Ada Girolamini

DELIBERA



Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
Il Presidente

Proposta di Legge
“Nuova disciplina del Difensore civico regionale.
Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45”.

Articolo 1. Oggetto della legge

Articolo 2. Funzioni del Difensore civico

Articolo 3. Ambito dell'intervento

Articolo 4. Intervento del Difensore civico

Articolo 5. Segnalazioni

Articolo 6. Rete civica

Articolo 7. Relazione al Consiglio regionale

Articolo 8. Programmazione delle attività del Difensore civico

Articolo 9. Requisiti e cause ostative

Articolo 10. Nomina

Articolo 11. Durata dell'incarico e revoca

Articolo 12. Indennità

Articolo 13. Sede, personale, strutture

Articolo 14. Abrogazione

Articolo 15. Norma transitoria



- Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
- Il Presidente

Proposta di Legge

“Nuova disciplina del Difensore civico regionale. Abrogazione della legge regionale 30 novembre 1995, n. 45”.

Articolo 1

(Oggetto della legge)

1. La Regione, in attuazione dell'art. 83 dello Statuto, definisce le funzioni del Difensore civico regionale, di seguito denominato Difensore civico, determina le modalità della sua nomina e ne disciplina il funzionamento.

Articolo 2

(Funzioni del Difensore civico)

1. Il Difensore civico assicura, nei limiti e secondo le modalità della presente legge, la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei singoli e degli enti.

2. Il Difensore civico esercita le funzioni previste dalle leggi statali e regionali a garanzia del buon andamento, dell'imparzialità, della legalità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività amministrativa.

3. Il Difensore civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue competenze in piena autonomia.

Articolo 3

(Ambito dell'intervento)

1. Il Difensore civico interviene in riferimento a provvedimenti, atti, fatti, ritardi, omissioni, illegittimità o irregolarità riscontrati da parte di uffici o servizi:

- a) dell'Amministrazione regionale;
- b) degli enti, agenzie ed aziende speciali soggetti alla vigilanza e al controllo di gestione degli organi regionali;



Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari

Il Presidente

c) delle Aziende Sanitarie regionali coordinandosi, per quanto concerne la tutela dei diritti dell'utente dei servizi sanitari e socio-assistenziali, con gli organismi eventualmente istituiti per analoghe finalità;

d) dei concessionari o gestori dei servizi pubblici regionali;

e) degli enti locali limitatamente all'esercizio delle funzioni conferite ed attribuite.

2. L'intervento del Difensore civico può riguardare anche le attività degli Enti locali, nell'esercizio di funzioni proprie, in forma singola o associata, su richiesta degli stessi, previa stipula di apposite convenzioni approvate dai rispettivi organi consiliari competenti.

3. Il Difensore civico può altresì segnalare eventuali disfunzioni riscontrate presso altre pubbliche amministrazioni per il perseguimento delle finalità di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione.

4. Nei casi di cui al comma 1 il Difensore civico interviene:

a) a richiesta di singoli interessati, enti, associazioni, allorché siano stati esperiti ragionevoli tentativi per rimuovere i ritardi, le irregolarità o le disfunzioni;

b) d'ufficio, in tutti i casi comunque venuti a sua conoscenza di generale interesse o che destino particolare allarme e preoccupazione nella cittadinanza, nonché nei casi di natura e contenuto analoghi a quelli per i quali sia stato chiesto il suo intervento.

5. Le istanze al Difensore civico possono essere presentate per iscritto o raccolte verbalmente presso i suoi uffici.

6. Il Difensore civico non può intervenire a richiesta di soggetti legati da rapporto di impiego con le amministrazioni di cui all'art. 3, comma 1 per la tutela di posizioni connesse al rapporto stesso.



Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
Il Presidente

7. Il Difensore civico non può intervenire su richiesta dei Consiglieri regionali.

Articolo 4

(Intervento del Difensore civico)

1. Il Difensore civico effettua una valutazione preliminare della fondatezza dell'istanza presentata, verificando in particolare sia i casi di mancata risposta, sia le motivazioni che le amministrazioni sono tenute ad esplicitare nel caso in cui non ritengano di aderire a richieste di dati e informazioni formulate dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 4, lettera a).

2. Il Difensore civico, valutato il fondamento dell'istanza o a seguito della sua decisione di intervenire d'ufficio, richiede agli uffici competenti delle amministrazioni o degli altri soggetti interessati tutte le informazioni e i chiarimenti ritenuti necessari, intervenendo, ove ci sia un procedimento amministrativo, con le seguenti modalità:

a) qualora risulti che il procedimento non è concluso e che il termine dello stesso, determinato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non è ancora decorso, può chiedere notizie sullo stato degli atti;

b) qualora risulti che il termine del procedimento è decorso, si rivolge al responsabile del procedimento affinché, senza ulteriore ritardo, lo concluda, chiedendo copia degli atti adottati e il motivo del ritardo.

3. Trascorsi trenta giorni dall'ultimo intervento effettuato ai sensi dei precedenti commi, il Difensore civico può:

a) disporre presso gli uffici gli accertamenti che si rendano necessari;

b) chiedere all'amministrazione di procedere con il responsabile del procedimento all'esame congiunto della pratica;



Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
Il Presidente

c) chiedere agli organi competenti la nomina di un commissario *ad acta*, qualora ritenga che l'atto dovuto sia stato omesso illegittimamente;

d) prospettare situazioni di incertezza giuridica o di carenza normativa, formulando le proposte e i suggerimenti ritenuti opportuni.

4. Il responsabile del procedimento richiesto dell'esame congiunto della pratica è tenuto a presentarsi. Deve altresì fornire al Difensore civico, entro trenta giorni, le informazioni, i chiarimenti e i documenti richiesti oppure motivare il dissenso dalle tesi rappresentate o dalle conclusioni raggiunte dal Difensore civico stesso.

5. Il Difensore civico, qualora ne ravvisi l'opportunità, può convocare congiuntamente il presentatore dell'istanza e il responsabile del procedimento per tentare un'azione di mediazione.

6. Esaurita l'istruttoria il Difensore civico dà immediata notizia delle conclusioni raggiunte, unitamente ai propri motivati rilievi ed osservazioni, a coloro che ne hanno promosso l'intervento o che comunque vi abbiano un interesse, nonché agli organi delle amministrazioni interessate, ai quali, ove ne ricorrano le condizioni, può chiedere l'apertura di un procedimento disciplinare nei confronti del funzionario inadempiente.

7. Il provvedimento di archiviazione o di conclusione dell'azione disciplinare deve essere comunicato al Difensore civico entro 15 giorni. L'Amministrazione è comunque tenuta a rendere noti i motivi in base ai quali non ha ritenuto di accogliere, anche in parte, le osservazioni del Difensore civico.

8. Il Difensore civico dà notizia agli interessati dell'andamento e dell'esito del suo intervento, indicando anche le eventuali iniziative che essi possono intraprendere.



Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari

Il Presidente

9. Il Difensore civico è tenuto al segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza e che siano da ritenersi segrete o riservate secondo le leggi vigenti.

Articolo 5
(Segnalazioni)

1. Il Difensore civico che nell'esercizio delle sue funzioni, rilevi disfunzioni o disservizi comunque incidenti sulla qualità e regolarità dell'attività amministrativa, ne riferisce all'amministrazione interessata, e compie gli atti inerenti alla sua qualità di pubblico ufficiale.

2. Qualora nell'esercizio delle sue funzioni, il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano costituire reato ne fa rapporto all'Autorità giudiziaria. Nel caso in cui il Difensore civico venga a conoscenza di fatti che possano comportare responsabilità contabile o amministrativa, li segnala alla Corte dei Conti.

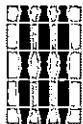
Articolo 6
(Rete civica)

1. Il Difensore civico promuove lo scambio di informazioni e forme di collaborazione e di coordinamento con i Difensori civici dei Comuni e delle Province dell' Umbria.

2. Il Difensore civico intrattiene altresì rapporti di reciproca informazione e collaborazione con gli organismi di difesa civica di altre regioni, nonché con organismi attivi a livello nazionale ed internazionale e con il Mediatore europeo.

Articolo 7
(Relazione al Consiglio regionale)

1. Il Difensore civico invia al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi o irregolarità



Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari

Il Presidente

ed evidenziando i rimedi organizzativi o normativi che si ritengono necessari.

2. Per i casi di particolare importanza, o comunque meritevoli di urgente considerazione, il Difensore civico può in ogni momento inviare apposite relazioni al Consiglio regionale.

3. Copia delle relazioni di cui ai commi 1 e 2 è inviata per conoscenza al Presidente della Giunta regionale.

4. La relazione del Difensore civico, qualora riguardi anche interventi compiuti presso uffici di enti locali, viene trasmessa ai rappresentanti degli enti stessi.

5. Il Consiglio regionale, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, esamina e discute la relazione entro due mesi dalla presentazione e tenuto conto delle osservazioni in essa formulate, adotta le determinazioni di propria competenza.

6. La relazione annuale è illustrata dal Difensore civico in Consiglio regionale ed è sottoposta a discussione secondo le norme del Regolamento interno.

7. La relazione annuale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne pubblicità anche avvalendosi di strumenti multimediali di informazione e comunicazione.

8. Il Difensore civico può essere ascoltato, anche su sua richiesta, dalla Commissione consiliare competente per riferire su aspetti generali della sua funzione, e dalle altre Commissioni consiliari, in ordine ad aspetti particolari della sua attività.

Articolo 8

(Programmazione delle attività del Difensore
civico)

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Difensore Civico presenta al Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.



Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari

Il Presidente

2. Il Consiglio esamina ed approva il programma e in conformità ad esso determina i mezzi e le risorse da ascrivere nella previsione di spesa del bilancio, da porre a disposizione del Difensore civico.

Articolo 9

(Requisiti e cause ostative)

1. Può essere candidato alla carica di Difensore civico un cittadino italiano in possesso del diploma di laurea magistrale o di diploma di laurea del vecchio ordinamento e che abbia una qualificata esperienza professionale, almeno quinquennale, maturata nel campo giuridico - amministrativo.

2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere documentati al momento della dichiarazione di accettazione dell'incarico sottoscritta dal candidato.

3. Non sono eleggibili a Difensore civico:

- a) i membri del Governo, i Presidenti e i componenti degli organi esecutivi di Regione, Provincia, Comunità montana e Unione di comuni, i Sindaci e gli Assessori comunali, i Presidenti dei consigli circoscrizionali, i direttori delle Aziende Unità sanitarie locali e ospedaliere, i direttori generali regionali e degli enti locali e delle agenzie ad essi collegate;
- b) i componenti del Parlamento nazionale od europeo, i Consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali, di Comunità montana e di Unione di comuni;
- c) i magistrati ordinari, del Consiglio di Stato, dei Tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e di ogni altra giurisdizione speciale;
- d) i membri degli organismi dirigenti nazionali, regionali e locali di partiti politici e associazioni sindacali o di categoria;
- e) i componenti di organismi tenuti ad esprimere parere o ad esercitare qualsiasi forma di vigilanza sugli enti di cui all'articolo 3, comma 1 ed i funzionari degli Uffici territoriali del Governo;



Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
Il Presidente

f) gli amministratori di enti ed imprese o associazioni che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dalla Regione.

4. Al fine di garantire l'indipendenza del ruolo del Difensore civico coloro che abbiano in precedenza ricoperto le cariche di cui al comma 1 possono essere eletti solo se siano decorsi due anni dall'intervenuta cessazione dalle cariche medesime.

5. L'incarico di Difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività che possa configurare conflitto di interesse con le attribuzioni proprie dell'incarico di Difensore civico.

Articolo 10
(Nomina)

1. Il procedimento per l'elezione del Difensore civico è avviato con la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, disposta dal Presidente del Consiglio regionale, di un avviso pubblico indicante:

- a) l'intenzione della Regione di procedere all'elezione del Difensore civico;
- b) i requisiti richiesti per ricoprire l'incarico, indicati all'art. 9;
- c) il trattamento economico previsto;
- d) il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso per la presentazione della candidature presso la Presidenza del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio regionale trasmette alla Commissione consiliare competente in materia l'elenco delle candidature presentate ai sensi del comma 1. La Commissione consiliare competente procede all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 9, comma 1 e predispone una relazione per iscrivere l'elezione del Difensore civico all'ordine del giorno della prima seduta utile del Consiglio regionale.



Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari

Il Presidente

3. Il Consiglio regionale elegge il Difensore civico a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Articolo 11

(Durata dell'incarico e revoca)

1. Il Difensore civico dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
2. Il Difensore civico è revocato per gravi violazioni di legge. Può essere altresì revocato per gravi e comprovati motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni a seguito di mozione di censura che deve essere approvata con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione.

Articolo 12

(Indennità)

1. Al Difensore civico spetta un compenso mensile equiparato a quello dei dirigenti del Consiglio regionale inquadrati in fascia C, sottofascia C 1.
2. Al Difensore civico spetta l'indennità di trasferta stabilita per i dirigenti regionali, qualora per i compiti del proprio ufficio debba recarsi fuori sede.

Articolo 13

(Sede, personale, strutture)

1. Il Difensore civico è istituzionalmente collegato al Consiglio regionale.
2. Il Difensore civico può svolgere proprie funzioni anche in sedi decentrate, utilizzando le strutture periferiche della Regione, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e con la Giunta regionale.
3. Per l'espletamento delle proprie funzioni, il Difensore civico si avvale di una struttura denominata Segreteria del Difensore civico,



Commissione Speciale per le Riforme statutarie e regolamentari
Il Presidente

istituita dall'Ufficio di Presidenza con personale di ruolo del Consiglio regionale.

4. Il personale assegnato alla Segreteria del Difensore civico dipende funzionalmente dal Difensore civico.

5. I locali e le spese per il funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico sono a carico del Consiglio regionale.

Articolo 14

(Abrogazione)

1. Sono abrogate la legge regionale 30 novembre 1995, n. 45 (Riordino del Difensore civico regionale) nonché ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.

Articolo 15

(Norma transitoria)

1. Il Difensore civico è nominato dal Consiglio regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

L'Estensore
Serena Mancini